

LA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEL DISABILE

Nota a Corte cost. n. 80 del 2010

di Anna Pirozzoli

Ricercatore, Università Niccolò Cusano - Unisu, Roma

Nella sentenza n. 80 del 2010 la Corte costituzionale definisce “irragionevoli” le disposizioni presenti nei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 244/2007, e ne dichiara l’illegittimità costituzionale nella parte in cui questi fissano un limite massimo al numero di ore di insegnamento di sostegno, comportando l’impossibilità di avvalersi di insegnanti specializzati in grado di assicurare al disabile grave un concreto miglioramento nell’ambito sociale e scolastico. Pronunciandosi sulla questione la Corte afferma - come già aveva fatto in passato¹ - che il diritto all’istruzione dei disabili (e qui particolarmente dei disabili gravi) si configura come un diritto fondamentale di cui si può godere solo in presenza di misure d’integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione².

1

Peraltro si tratta di un diritto già consolidato sia nello scenario internazionale sia in quello interno, tanto a livello costituzionale quanto dalla legislazione ordinaria. Ne è chiaro esempio l’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in cui si invitano gli Stati Parti della Convenzione a garantire il diritto

¹ Cfr. la sentenza n. 215 del 1987 Corte cost., in *Giur. Cost.*, 1987, I, pp. 1615 ss.; la stessa pronuncia è stata richiamata anche in M. AINIS, M. FIORILLO, *L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, II ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 114 in cui più in generale sul diritto all’istruzione pp. 113- 119; si vedano inoltre U. POTOTSCHING, *Istruzione (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, XIII, 1973, p. 98; A. MURA, *Art. 33-34*, in *Commentario della Costituzione*, G. Branca (a cura di), Zanichelli, Bologna-Roma, 1976, pp. 227 ss.

² A. CANEVARO, *Educazione e handicappati*, La Nuova Italia, Firenze, 1979; L. TRISCIUZZI, *L’integrazione degli handicappati nella scuola dell’obbligo*, Giunti e Lisciani, Teramo, 1980; R. VIANELLO, G.F. BOLZONELLA, *Il bambino portatore di handicap e la sua integrazione scolastica*, Juvenilia, Bergamo, 1988; per un attento inquadramento dei diritti del disabile oltre l’istruzione si veda AA. VV., *Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento*, F. GIRELLI (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2010.

all'istruzione del disabile anche tramite la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di andare incontro alle esigenze individuali del disabile. Nella stessa direzione volge anche l'art. 38 comma 3 della Costituzione italiana attuato dalla legge 104 del 1992 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, in cui si riconosce in primo luogo un diritto soggettivo del disabile ad ottenere un'istruzione completa per l'intero percorso - dalla scuola materna sino all'università - e si precisa la necessità di inserirlo in un processo educativo con insegnanti e compagni normodotati, al fine di stimolare le potenzialità del soggetto svantaggiato valorizzandone il fattore di socializzazione. Proprio a tal fine era intervenuta la legge 449 del 1997 che aveva previsto la possibilità di assumere nuovi insegnanti di sostegno (con contratto a tempo determinato) in deroga al rapporto numerico alunni-docenti stabilito dal comma 3 della stessa legge, criterio in seguito sostituito dal "principio delle effettive esigenze rilevate" introdotto dalla legge finanziaria del 2007.

2

Con la limitazione del numero degli insegnanti di sostegno e l'abolizione della possibilità di assunzione di questi in deroga al rapporto numerico studenti-docenti in presenza di disabilità particolarmente gravi, la legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) è intervenuta modificando in senso contrario il tenore della precedente disciplina incidendo, ad avviso della Corte, sul nucleo indefettibile di garanzie che in ogni caso il legislatore non può valicare, seppur nell'esercizio del suo legittimo potere discrezionale. D'altronde già la precedente giurisprudenza costituzionale aveva affermato il carattere non assoluto di tale potere, individuando per il legislatore un limite nel «rispetto del nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»³. E così con la sentenza n. 80 del 2010 il tribunale costituzionale torna a precisare i limiti del potere discrezionale del legislatore - che qui opera una scelta normativa considerata assolutamente irragionevole

³ Si veda particolarmente la sent. n. 251 del 2008, in *Giur. Cost.*, 2008, IV, pp. 2932 ss. (in cui la Corte richiama il precedente della sent. n. 226 del 2000).

- e porta nuovamente al centro del dibattito costituzionale il tema dell'incidenza dell'attività della Corte sul potere discrezionale del legislatore⁴.

In verità l'art. 28 della legge n. 87 del 1953 non sembrerebbe concedere alcun margine di dubbio: lo spazio di manovra della Corte esclude infatti «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento»⁵. La realtà, però, non è così semplice. Sebbene la formulazione dell'art. 28 sia stata chiaramente posta a sorveglianza della posizione di centralità del Parlamento e della forma di governo parlamentare, il problema della sovrapposizione⁶ (se così si può dire) dell'attività della Corte su quella legislativa del Parlamento riguarda in primo luogo la natura stessa della Corte costituzionale ed il ruolo ad essa affidato nel nostro sistema costituzionale⁷. Fu concepita dai Padri costituenti come l'organo che avrebbe dovuto valutare i casi eccezionali in cui la legge avesse presentato un'evidente e patologica

3

⁴ Della dottrina che si è occupata della posizione della Corte costituzionale in relazione al Parlamento si veda almeno V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale tra Magistratura e Parlamento*, in *Scritti in memoria di Calamandrei*, IV, Cedam, Padova, 1958, pp. 277 ss.; F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, in AA.VV., *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1982; in argomento anche G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale e il legislatore*, in AA.VV., *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1982; sul ruolo della Corte nel sistema istituzionale G. AZZARITI, *Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello Stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 308 ss.; R. ROMBOLI, *La natura della Corte costituzionale alla luce della sua giurisprudenza più recente*, in www.associazioneitalianacostituzionalisti.it, in cui vi è una rassegna dei principali interventi della dottrina in argomento; L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

⁵ Sull'art. 28 della legge n. 87 del 1953 v. almeno L. PALADIN, *Osservazioni sulla discrezionalità e sull'eccesso di potere del legislatore ordinario*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, 1956, pp. 1045 ss.; P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, pp. 53 ss.; P. COSTANZO, *Legislatore e Corte costituzionale. Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di discrezionalità legislativa dopo cinquant'anni di attività*, in www.giurcost.org; S. BOCCALATTE, *La motivazione della legge*, Cedam, Padova, 2008, pp. 429 ss.; L. ARCIDIACONO, *Discrezionalità legislativa e giurisprudenza della Corte a confronto in tre recenti decisioni, in Persona e "demos"*, A. CIANCIO (a cura di), Giappichelli, Torino, 2010.

⁶ F. MODUGNO, *op. cit.*, pp. 20 ss.; in argomento anche G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 120 ss. secondo cui la capacità della Corte di penetrare nello spazio della discrezionalità legislativa configura una "vera e propria sostituzione"; poi L. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 9.

⁷ Per le diverse posizioni sul tema cfr. P. CALAMANDREI, *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Cedam, Padova, 1950, pp. 29 ss.; T. MARTINES, *Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche* (1957), ora in *Opere*, I, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 3 ss.; P. BARILE, *La Corte costituzionale organo sovrano: implicazioni pratiche*, in *Giur. cost.*, 1957, pp. 914 ss.; F. MODUGNO, *op. cit.*, p. 19; e poi G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 103.

difformità del dettato costituzionale⁸, ma soprattutto a causa dell'assenza di limiti espliciti alla sua attività⁹ si è mostrata in grado di intercettare ed invadere con sempre maggiore incidenza il “merito” della volontà legislativa, aggirando il limite prescritto dall'art. 28¹⁰. Ad estendere la “discrezionalità *in iudicando*” della Corte ha contribuito certamente l'impiego del criterio della ragionevolezza¹¹ adoperato come parametro di controllo della legittimità e, secondo autorevole dottrina, spesso utilizzato strumentalmente per consentire al giudice delle leggi un accesso all'esercizio della funzione politica¹².

La pronuncia qui in esame ne è chiaro esempio: tramite una valutazione di irragionevolezza il tribunale costituzionale cassa i commi 413 e 414 dell'art. 2 della

⁸ D. NOCILLA, *I cattolici e la costituzione tra passato e futuro*, Studium, Roma, 2009, pp. 48 ss.; R. ROMBOLI, *op. cit.*, sui timori di Nenni e Togliatti nei confronti di un organo privo di responsabilità politica; C. PINELLI, *I rapporti tra Corte e parlamento in mancanza di una politica costituzionale*, in *Storia, giustizia, costituzione. Per i cinquant'anni della Corte costituzionale*, *Giornale di storia costituzionale*, 2006, pp. 321 ss.; T. MARTINES, *Questioni vecchie e nuove in tema di attività interpretativa della Corte costituzionale*, ora in *Opere*, tomo II, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 717 - 719; M. FIORILLO, *Corte costituzionale e separazione dei poteri*, in *La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale*, A. Ruggeri (a cura di), ESI, Napoli, 2006, pp. 311 ss.

⁹ Sul punto cfr. F. BILE, *Controllo di costituzionalità e potere legislativo*, in www.cortecostituzionale.it. Già negli anni immediatamente successivi all'inizio della sua attività la Corte ha iniziato ad elaborare nuove tipologie di sentenze più flessibili ed elaborate, al fine di evitare i vuoti e le lacune legislative che sarebbero derivati dalle sentenze di accoglimento *tout court*, si veda almeno N. OCCHIOCUPO, *La Corte costituzionale come giudice di «opportunità» delle leggi*, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978, pp. 31 - 34; L. IANNUCELLI, *Problemi dell'omissione legislativa nella giurisprudenza costituzionale*, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁰ Sulla mancata previsione di strumenti azionabili nell'ipotesi di violazione od elusione dell'art. 28 L. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 2.

¹¹ A.M. SANDULLI, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. e soc.*, 1975, pp. 563 ss.; A. PACE, *Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore*, in *Giur. Cost.*, 1983, pp. 2347 ss.; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi (voce)*, in *Enc. Giur.*, XXV, Roma, 1991, 1 ss.; P. BARILE, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Atti del seminario svoltosi a Roma nei giorni 13 e 14 ottobre 1992, Milano, 1994, pp. 21 ss.; J. LUTHER, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Digesto disc. pubbl.*, XII, Torino, 1997, pp. 357 ss.; G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2000; A. MORRONE, *Il “custode” della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001; L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano, 2005.

¹² Così F. MODUGNO, *op. cit.* (particolarmente p. 52); e poi G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 124, che definisce alcune sentenze della Corte l'esito di un colpo di mano in un territorio non affidatole. Per alcune considerazioni sulla politicità del giudizio della Corte costituzionale M. AINIS, *La vocazione politica della Corte costituzionale*, in *In Iure Praesentia*, 1981, pp. 3 ss. (particolarmente p. 9).

legge 244/2007 dichiarandone l'illegittimità costituzionale *nella parte in cui* fissano un limite massimo al numero di ore di insegnamento di sostegno, e descrive in questo modo un differente scenario giuridico per gli insegnanti specializzati in grado di assicurare al disabile grave un miglioramento concreto nell'ambito sociale e scolastico. La Corte quindi desume uno stato di contrarietà della disciplina sospettata di illegittimità con le effettive esigenze protette dalla Costituzione¹³, adoperando una tecnica argomentativa - quella della ragionevolezza, appunto - che prescinde dalla comparazione con un termine di paragone (*tertium comparationis*) e considera la rispondenza degli interessi tutelati dalla legge 244 del 2007 con quelli ricavabili dal testo costituzionale. Tuttavia nel tentativo di eliminare le disposizioni incompatibili con la logica del sistema costituzionale, finisce qui per trasformare il controllo di costituzionalità in una "superlegislazione" travolgendo dunque il divieto di sindacare sul merito della legge¹⁴.

5

Si tratta infatti di una sentenza ablativa, in cui la Corte si limita a recidere una porzione delle disposizioni normative impugnate, e come avviene in pronunce additive, additive di principio o in quelle sostitutive, manipola il testo normativo facendo sopravvivere una disciplina differente da quella posta dalla legge originariamente esaminata¹⁵, svestendo quindi immancabilmente i panni del legislatore "negativo" descritto dall'originario modello kelseniano¹⁶. Ed infatti, pur cancellando soltanto una parte delle disposizioni relative all'inserimento degli insegnanti di sostegno - nel rispetto della vocazione conservativa del sistema, caratteristica delle sentenze parziali di accoglimento¹⁷ - viene comunque prodotta una normativa di "risulta" che rinnova il

¹³ P. CASAVOLA, *La giustizia costituzionale nel 1994*, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁴ A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, 1981, pp. 158 ss.; in argomento particolarmente A. CELOTTO, *Eguaglianza e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana*, www.juridicas.unam.mx.

¹⁵ A. RUGGERI, *La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi*, in www.forumcostituzionale.it (particolarmente paragrafo 7).

¹⁶ Sulla trasformazione del ruolo delle Corti costituzionali ed un'analisi del modello kelseniano si veda l'intervento di R. CHIEPPA, *Ruolo delle Corti nelle moderne democrazie*, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁷ N. OCCHIOCUPO, pp. 30 ss.; G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, pp. 755 ss.; in particolare su questa tipologia di sentenze della Corte v. P. FALZEA, *In tema di sentenze di accoglimento parziale*, in *Giur. cost.*, 1986, pp. 2603 ss.

preesistente quadro normativo modificandolo inevitabilmente¹⁸. Come dire, se da dieci si sottrae uno, il risultato non potrà certo essere ancora dieci. Ciononostante gran parte della dottrina ha guardato con maggior preoccupazione le sentenze additive (dalla chiara valenza innovativa) piuttosto che quelle ablative, individuando nelle prime un'imponente capacità invasiva nel campo del legislatore da parte dell'organo di giustizia costituzionale¹⁹. Tant'è che anche la stessa Corte in alcune pronunce si è preoccupata di allontanare da sé l'accusa di svolgere un'attività legislativa di natura "creativa" tramite le sentenze additive, non ravvisando alcun impedimento nell'emettere pronunce che comportino l'estensione di una norma sempreché «l'estensione sia il risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al contesto normativo in cui è inserita la norma impugnata, senza alcuna invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore»²⁰. Tuttavia, se è vero che le sentenze di tipo ablativo sono assimilabili a quelle cd. additive per gli effetti innovativi che in ambedue si registrano - per rescissione nelle prime e per l'introduzione di un *novum* nelle seconde²¹ - bisogna guardare con la medesima attenzione alle ricadute di entrambe nell'ordinamento giuridico²².

6

¹⁸ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 139 ss., che qualificano le sentenze di accoglimento parziale come sentenze additive "per esclusione".

¹⁹ Sugli effetti delle pronunce additive L. ELIA, *Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, pp. 299 ss.; C. COLAPIETRO, *Le sentenze additive e sostitutive della Corte costituzionale*, Pacini, Pisa, 1990; per un'analisi degli effetti derivanti da una pronuncia "additiva" rispetto ad una "interpretativa di rigetto" v. F. GIRELLI, *Certezza del diritto e ricerca di collaborazione a proposito di provvidenze economiche in favore delle persone disabili*, in *Giur. it.*, 2003, pp. 2234 ss. (ora anche in www.siblings.it).

²⁰ Cfr. sent. n. 215 del 1986 in cui, come già nella precedente sentenza n. 106 del 1986, la Corte dichiara di adottare la soluzione normativa logicamente necessitata, univoca e costituzionalmente obbligata, richiamando il rispetto di quelle "rime obbligate" di crisafulliana memoria: V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, vol. I, Cedam, Padova, 1984, pp. 402 ss.

²¹ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 295 ss.

²² Sulla classificazione delle sentenze di accoglimento tra le fonti del diritto: A. PIZZORUSSO, *Sui limiti della potestà normativa della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, pp. 305 ss.; L. ELIA, *op. cit.*, pp. 299 ss.; G.U. RESCIGNO, *Riflessioni sulle sentenze manipolative da un lato e sulla delimitazione della questione dall'altro, suggerite dalla sent. n. 139 del 1989*, in *Giur. cost.*, 1989, pp. 654 ss.; R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 494 ss.

Inoltre nella sentenza 80 del 2010 la Corte individua i limiti della discrezionalità del legislatore²³ nel «rispetto del nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati», facendo riferimento ad una formula generica che sfuma la linea di confine della discrezionalità del legislatore ed amplia, invece, il proprio raggio di azione in un'area non meglio precisata. Ed allora, piuttosto che nella necessità o meno di porre limiti alla discrezionalità del potere legislativo - circostanza pacifica per la dottrina che ritiene la discrezionalità del legislatore tale in quanto incontra dei limiti proprio nelle norme costituzionali²⁴ - qui il nodo della questione sembra risiedere nell'estensione del potere d'intervento della Corte, derivante tra le altre cose dall'indeterminatezza dei limiti posti all'attività del legislatore²⁵. In effetti la pronuncia di accoglimento parziale presente nella sentenza n. 80 cancella una porzione delle disposizioni della legge finanziaria 2008 per violazione da parte del legislatore del nucleo indefettibile di garanzie, circostanza da cui la Corte desume l'irragionevolezza delle scelte legislative di cui dichiara l'illegittimità parziale. In altri termini il tribunale costituzionale valuta con un parametro non del tutto decifrabile un intervento legislativo dai limiti non meglio definiti. E allora il punto della questione sembra proprio risiedere qui: se il criterio di valutazione²⁶ si trasforma in un ingovernabile strumento di misurazione dell'ingiustizia della legge, adoperato in piena libertà dalla Corte costituzionale²⁷, questa rischia di

7

²³ Sono numerosi gli studi sull'utilizzo della figura dell'eccesso di potere in ambito costituzionale, per taluni infatti la somiglianza resta soltanto terminologica ma non concettuale, in tema C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1973, p. 1414; A. CERRI, *op. cit.*, p. 128; V. CRISAFULLI, *op. cit.*, vol. II, pp. 372 ss.; L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1995, pp. 750 ss.; S. BOCCALATTE, *op. cit.*, pp. 433 ss.; A. CELOTTO, *op. cit.*, pp. 130 - 131; A. RUGGERI, *op. cit.*; per un raffronto con l'ordinamento spagnolo e quello americano v. P. COSTANZO, *op. cit.*

²⁴ M. CAPPELLETTI, *L'attività e i poteri del giudice costituzionale in rapporto con il loro fine generico*, in *Scritti in memoria di Calamandrei*, III, Cedam, Padova, 1958, pp. 163 ss.; più di recente L. ARCIDIACONO, *op. cit.*, p. 3.

²⁵ L. ARCIDIACONO, *op. cit.*, pp. 6 ss.

²⁶ La prima sentenza in cui la Corte ha utilizzato il criterio della ragionevolezza è la n. 16 del 1960; sul carattere pervasivo del parametro della ragionevolezza L. ELIA, *L'esperienza italiana della giurisprudenza costituzionale. Alcuni nodi critici*, in M. OLIVETTI, T. GROPPI (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 139 ss. in cui la ragionevolezza viene letta dall'A. come un canone onnivoro; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2007. Sulla ragionevolezza come criterio utilizzato dalla Corte per ampliare il *thema decidendum* G. MARAZZITA, *Disciplina ragionevole ... anzi irragionevole. Un caso di sostituzione d'ufficio del tertium comparationis*, in *Giur. cost.*, 1997, pp. 2744 ss.

²⁷ A. CELOTTO, *op. cit.*, p. 136.

essere coinvolta nel gioco politico di maggioranza ed opposizione con inevitabili ricadute sulla forma di governo e sul principio di separazione dei poteri.

Ma quale organo potrebbe disciplinare l'intensità d'intervento della Corte sul suo giudizio di legittimità costituzionale? Nessun altro se non la Corte stessa. D'altra parte in alcune recenti circostanze²⁸ i giudici costituzionali hanno dimostrato di saper fare un passo indietro dinanzi alla discrezionalità del legislatore, astenendosi ad esempio dall'esercizio del proprio sindacato in favore dell'attività del Parlamento a cui - precisa la Corte - spetta individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali nell'esercizio della sua piena discrezionalità²⁹. Sul crinale scivoloso che separa l'attività giurisdizionale da quella politica anche i giudici costituzionali devono ricercare nell'autoregolamentazione il ragionevole compromesso tra i due poli contrapposti, per cui non resta che appellarsi alla loro responsabilità e prudenza³⁰, in modo da evitare che una partecipazione politica troppo incisiva aggiunga «un'ulteriore incognita all'equazione dell'equilibrio politico del Paese»³¹.

8

²⁸ Ad esempio le ordinanze n. 209 del 2004 e n. 443 del 2004 della Corte costituzionale già richiamate da M. AINIS, *Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

²⁹ Cfr. sent. n. 138 del 2010 reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it; per un'analisi dell'atteggiamento della Corte costituzionale rispetto alla "discrezionalità del legislatore" nell'ambito di questa pronuncia si veda M. AINIS, *Ma la politica non sa dare le regole*, in *La Stampa*, 15 aprile 2010.

³⁰ L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit., pp. 766 ss.; un richiamo alla prudenza ed alla responsabilità dei giudici anche in G. SILVESTRI, *Poteri attivi e poteri moderatori: attualità della distinzione*, in L. LUATTI (a cura di), *L'equilibrio tra i poteri nei moderni ordinamenti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 33 ss.; e poi in A. CELOTTO, *op. cit.*, p. 137 - 138.

³¹ G. BOGNETTI, *Malapportionment, ideale democratico e potere giudiziario nell'evoluzione degli stati Uniti*, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 373 ss. secondo cui in una condizione contrapposta di maggiore solidità e compattezza politica si potrebbe persino affidare alla Corte costituzionale un ruolo nella direzione politica della collettività senza eccessivi timori.